

Oggetto: Comunicazioni relative alle modalità di applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 4 ottobre 2022, n. 184, recante disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185.

In fase di prima applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 4 ottobre 2022, n. 184, si forniscono le principali indicazioni in ordine alle sue modalità di applicazione:

- 1) La deliberazione disciplina esclusivamente il rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, che avranno titolo di accesso permanente alle sedi della Camera, scelti in numero massimo di due. Pertanto, si precisa che, per le ipotesi di “attività di supporto a livello territoriale”, che non preveda l'accesso permanente di collaboratori alle sedi della Camera, continua comunque ad applicarsi la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 gennaio 2012, n. 185, in materia di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, come da ultimo modificata dalla deliberazione in oggetto.
- 2) Per attivare la procedura prevista dalla deliberazione in oggetto, il deputato, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto all'inizio del rapporto di lavoro, comunica agli uffici, utilizzando appositi moduli (si guardino gli appositi allegati alla presente comunicazione), la stipula del contratto di lavoro con il collaboratore. In particolare, vanno trasmessi agli uffici:
 - a) la delega alla Camera all'assolvimento dei relativi adempimenti (pagamento delle retribuzioni e dei vari oneri accessori, unitamente alla richiesta di rilascio al collaboratore del permesso di accesso alle sedi della Camera, di cui all'allegato 1), sottoscritta a cura del deputato;
 - b) la copia del contratto di lavoro vistata da un consulente del lavoro o altro professionista qualificato con la finalità di attestare la conformità dell'accordo stipulato tra deputato e collaboratore alla normativa prevista dall'ordinamento generale; la copia del contratto di lavoro sarà acquisita solo ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai palazzi della Camera;
 - c) i moduli per la liquidazione delle competenze, predisposti dagli uffici per la tipologia di contratto stipulato (allegati 2a, 2b, 2c), compilati a cura del collaboratore.
- 3) Non è previsto che la Camera fornisca alcun “contratto-tipo” di riferimento per la stipula dello stesso da parte dei deputati, essendo la disciplina del rapporto di lavoro rimessa alla determinazione delle parti (collaboratore-lavoratore e deputato-datore di lavoro).
- 4) Il contratto di lavoro ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore. La deliberazione in oggetto dispone che il predetto contratto preveda lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, nonché di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare; esso potrà, pertanto, includere tutte le tipologie di attività inerenti in via generale alla attività parlamentare medesima (tra le quali, a titolo di mero esempio, la gestione della corrispondenza, la partecipazione all'organizzazione di iniziative ed eventi, la cura della comunicazione, la gestione dei social media, etc).
- 5) Le tipologie di rapporti di lavoro che possono essere utilizzate sono le seguenti: subordinato (o dipendente); di collaborazione e autonomo-professionale (con partita IVA). Per i rapporti di lavoro subordinato, che si riferiscono alla presenza oraria del dipendente, non potrà comunque essere superato, anche nel caso di più rapporti di lavoro da parte del collaboratore, il limite del 100% (tempo pieno); tale vincolo percentuale, peraltro, non sussiste per i rapporti di collaborazione e autonomo-professionale, per i quali la percentuale che sarà indicata costituisce un parametro esclusivamente a fini retributivi. In questa ultima ipotesi il collaboratore interessato da più rapporti di lavoro dovrà comunque sottoscrivere contratti di identica natura.

6) La retribuzione dei collaboratori ha luogo avvalendosi del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185, fermo restando che la parte relativa agli oneri accessori sarà a carico del bilancio della Camera. A questo fine, ciascun deputato può optare per una delle seguenti ipotesi:

a) avvalersi della collaborazione di un collaboratore al 100 per cento, utilizzando la somma annua di euro 72.288,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 44.280,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. In questo caso non risulteranno somme residue da utilizzare come spese per l'esercizio del mandato;

b) avvalersi della collaborazione di un collaboratore al 75 per cento, utilizzando la somma annua di euro 50.550,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 33.210,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. In questo caso, la somma di euro 11.070,00 sarà corrisposta quale somma residua del contributo previsto a titolo di rimborso annuo delle spese per l'esercizio del mandato in via forfetaria;

c) avvalersi della collaborazione di due collaboratori al 50 per cento, utilizzando la somma annua di euro 58.050,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 44.280,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. In questo caso non risulteranno somme residue da utilizzare come spese per l'esercizio del mandato;

d) avvalersi della collaborazione di un collaboratore al 50 per cento, utilizzando la somma annua di euro 29.025,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 22.140,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. In questo caso, la somma di euro 22.140,00 sarà corrisposta quale somma residua del contributo previsto a titolo di rimborso annuo delle spese per l'esercizio del mandato in via forfetaria.

7) Ai fini della stipula del contratto di lavoro, il deputato dovrà conseguentemente fare riferimento – per quanto concerne l'aspetto retributivo – all'importo lordo annuo indicato al punto 6).

8) Il deputato è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro l'ultimo giorno di vigenza del rapporto di lavoro medesimo; si impegnerà altresì, nel caso di tardiva comunicazione, a rimborsare all'Amministrazione della Camera eventuali oneri non spettanti, corrisposti e non restituiti dal collaboratore, anche mediante trattenuta sulle proprie competenze periodiche.

Paolo TRANCASSINI

Alessandro Manuel BENVENUTO

Filippo SCERRA